CONVENZIONE

TRA

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LORENZO MIGLIORINI" – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

E LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

E

PERUGIA

LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DI PERUGIA, SPOLETO, TERNI, ORVIETO E PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PERUGIA

PREMESSO

che con delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2000 è stata istituita presso l'Università degli Studi di Perugia la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

che sono attivi presso la Facoltà di Giurisprudenza i Corsi di Dottorato di Ricerca in "Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza" e in "Diritto Pubblico e Costruzione delle Tradizioni Giuridiche".

che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli Uffici Giudiziari di stipulare convenzioni con le Scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso.

che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537/99 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio.

che al Corso di Dottorato si accede mediante procedura selettiva. che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia e le Procure della Repubblica del Distretto di Perugia (di seguito Procure), in relazione alle loro concrete esigenze organizzative hanno manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge. che la Procura Generale di Perugia assume con la presente convenzione il ruolo di coordinamento della organizzazione e del reclutamento dei candidati alla formazione professionale riservandosi l'assegnazione di ciascuno degli aventi diritto, in considerazione della preferenza espressa dagli stessi, ai vari uffici di Procura del Distretto.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1 (Accesso alla formazione professionale presso la Procura)

- 1. Gli iscritti al primo anno di corso della Scuola che hanno ottenuto nella graduatoria di ammissione un punteggio non inferiore a 40 punti o di Dottorato in base all'ordine della relativa graduatoria possono essere ammessi allo svolgimento della formazione professionale presso la Procura Generale e le Procure della Repubblica del Distretto in base al numero dei posti individuati congiuntamente dal Procuratore Generale e dai Procuratori del Distretto che stipulano la presente convenzione.
- 2. Il Procuratore Generale comunicherà il totale dei posti disponibili al Direttore della Scuola e/o al Coordinatore del Dottorato entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 3 La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola o al Coordinatore del Dottorato entro l'inizio delle lezioni.
- 4. L'ammissione avviene sulla base del risultato del concorso di accesso alla Scuola o al Dottorato.

- 5 Il Direttore della Scuola o il Coordinatore del Dottorato comunica l'elenco degli ammessi al Procuratore Generale per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.1. n. 98/2011.
- Dopo aver conseguito i pareri previsti dal comma precedente, i tirocinanti sono assegnati ai magistrati che hanno dato preventivamente la loro disponibilità, già inseriti in una graduatoria compilata secondo l'ordine decrescente della loro anzianità di servizio con i limiti previsti per l'affidamento degli uditori giudiziari in tirocinio.

Art. 2 (Svolgimento dell'attività formativa presso la Procura)

- 1 Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività prevista dal progetto formativo, di assistenza ed ausilio ai magistrati del settore civile e penale dell'ufficio di Procura al quale è assegnato, favorendo il principio della rotazione bimestrale o trimestrale in modo da assicurare una pluralità d'esperienze professionali.
- Nel corso dello svolgimento dell'attività di formazione il Direttore della Scuola, il Coordinatore del Dottorato o un loro delegato, svolgeranno le funzione di tutor degli specializzandi ammessi alla formazione professionale.
- Il progetto formativo di ogni specializzando o dottorando è redatto dal magistrato o dai magistrati assegnatari, di concerto con il Procuratore Generale o un suo delegato. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze in affiancamento al magistrato assegnatario; nella collaborazione allo studio di casi pratici, nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario. L'attività è prestata in regime di esclusività. E' vietato affidare al tirocinante compiti di natura amministrativa relativi al funzionamento

dell'Ufficio Giudiziario, ovvero incarichi che non rivestano alcuna valenza formativa.

Art. 3 (Obblighi di segretezza)

Lo specializzando o il dottorando è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita nell'esercizio delle attività previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 (Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)

1. Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontante, segnatamente quelle più problematiche.

Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

2. Alla relazione intermedia è allegato un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando o il dottorando sia stato affidato ed è approvata dal capo dell'ufficio di Procura (o un suo delegato) e dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato (o un suo delegato).

Art. 5 (Frequenza alle lezioni teoriche presso la Scuola o il Dottorato)

- 1. Gli Specializzandi o i Dottorandi ammessi alla formazione professionale possono frequentare le lezioni presso la Scuola o il Dottorato e possono altresì svolgere le prove intermedie.
- 2. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso gli Uffici di Procura è sostitutivo di ogni altra attività di stage e tirocinio prevista dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

Art. 6 (Valutazione finale della formazione professionale)

- 1. Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione o di Dottorato è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso la Procura.
- 2. A tal fine, il capo dell'Ufficio Giudiziario di assegnazione o un suo delegato redige una relazione finale contenente un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 4. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola, al Coordinatore del Dottorato e al Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.
- Il Consiglio direttivo della Scuola o il Collegio docenti del Dottorato delibera l'ammissione al secondo anno di corso sulla base della relazione di cui al comma 2.

Art. 7 (Interruzione dell'attività formativa)

1. E' facoltà del capo dell'Ufficio Giudiziario di assegnazione

intonan plu

l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando o il dottorando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando o dal dottorando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario. In tale caso il Consiglio direttivo della Scuola o il Collegio docenti del Dottorato adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alla prosecuzione degli studi da parte dello specializzando o del dottorando.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

Sarà cura dell'Università di Perugia provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri Istituti Assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 9 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata biennale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Procuratore Generale e dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Perugia, 26 febbraio 2013

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia Dott. Giovanni Galati

Il Procuratore della Repúbblica di Perugia Dott. Gacomo Fumu
Il Procuratore della Repubblica ff. di Terni Dott.ssa Barbara Mazzullo
Il Procuratore della Repubblica di Spoleto Dott. Gianffanco Riggio
Il Procuratore della Repubblica di Orvieto Dott. Francesco Novarese
Il Procuratore della Repubblica ff. presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia Dott. Giovanni Rossi
Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Mauro Bove
Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "L. Migliorini" Prof. Andrea/Orestano